

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 8 APRILE 1954
(10^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »
(167) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 91, 95, 96
BOSI	97
CARELLI	91, 93, 96, 97
FABRI	93
GRIECO	95
MONNI	92, 93, 95, 96
RISTORI	92
SALARI, <i>relatore</i>	89, 94
SALOMONE	92, 95, 96
SPEZZANO	90, 93, 95
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	94, 96

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabri, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Grieco, Liberali, Menghi, Monni, Pallastrelli, Petti, Ragno, Ristori,

Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano, Stagno e Triepi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »
(167).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della erogazione dei contributi e della concessione di borse di studio da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, *relatore*. Il provvedimento sul quale siamo chiamati a portare il nostro esame rientra nel campo diretto ad incrementare e potenziare la nostra agricoltura, e viene a colmare opportunamente una lacuna del nostro ordinamento giuridico, relativa all'attività agricola.

Indubbiamente vi è uno stato di necessità, che ha sollecitato il legislatore a portare al nostro esame questo disegno di legge. Tutti voi sapete meglio di me come l'agricoltura oggi si stia avviando verso un indirizzo intensamente industrializzato e specializzato; ma, affinché questo indirizzo possa essere seguito da risultati veramente concreti, occorre richiamare in questo specifico settore lo studio degli specialisti e degli scienziati. Ben sapete infatti

che specialmente le piante industriali, tabacco, pomodoro, bietola da zucchero, ed anche, e soprattutto, gli alberi da frutto, sono soggetti ad una miriade di infezioni e agli attacchi di mille parassiti. Per combattere questa peste veramente distruttiva di tali preziose attività agricole occorre uno studio sempre più pronto, immediato ed efficace; voi sapete per esempio — e l'amico Carelli mi può essere professore in materia — che un ritrovato scientifico, in un certo momento idoneo a distruggere una specie di parassiti, dopo una generazione o due non è più efficace, in quanto tutti gli organismi, anche microbici come l'organismo umano, tendono all'assuefazione. Occorre quindi continuamente seguire le malattie delle piante, affinché i preparati scientifici siano sempre aggiornati e adatti a stroncare l'attività pernicioso degli agenti infettivi.

Questo credo sia stato il motivo pratico che ha suggerito al legislatore la presentazione di questo disegno di legge, diretto appunto a sollevare la nostra agricoltura da questo terribile danno, sempre imminente ed incombente.

Un altro scopo, che si riallaccia sempre a quanto ho detto poc'anzi, e cioè alla specializzazione ed industrializzazione dell'agricoltura, persegue il presente disegno di legge, ed è quello di incrementare l'istruzione tecnica degli agricoltori, ed in particolare dei coltivatori diretti e dei contadini. Noi sappiamo purtroppo che i nostri ceti agricoli, specialmente quelli più bassi, sono particolarmente tradizionalisti, se così si può dire, e spesso diffidenti verso le forme moderne di conduzione e di coltivazione. Occorre quindi educare, convincere i nostri agricoltori ed indirizzarli verso le più progredite forme di coltivazione.

Il presente provvedimento si prefigge appunto questo scopo. Le ragioni che l'hanno ispirato mi sembrano quindi apprezzabilissime, in quanto, come ho detto, questo disegno di legge colma una lacuna della nostra regolamentazione giuridica in agricoltura.

A questo punto, non possiamo che esaminare se questo strumento giuridico che il legislatore si appresta a rendere efficiente risponda agli scopi che si propone. A me sembra, modestamente, che così come è formulato esso risponda pienamente a tali scopi. Infatti, nella lettera a) dell'articolo 1 si prevede la

concessione di contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che si prefiggono il raggiungimento di tutti gli scopi di cui abbiamo parlato. Alla lettera b) si perseguono gli stessi fini nel settore, diciamo così, patologico dell'agricoltura. Nella lettera c) si tende allo stesso scopo in relazione ai miglioramenti da apportare in determinate produzioni e pratiche agricole.

C'è poi un ultimo punto che voglio sottolineare, ed è quello relativo alla concessione di borse di studio ai giovani i quali, usciti dalle scuole di agraria, intendano dedicarsi alla specializzazione nel campo agricolo. Infatti, mentre prima questi giovani potevano avere un posto di assistente presso le cattedre di agricoltura, e potevano così dedicarsi ad intensificare e ad ampliare i propri studi, oggi non possono più usufruire di questa agevolazione.

Una particolare disciplina è stata poi opportunamente introdotta per alcuni enti, i quali sono le cantine sperimentali di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e gli istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto, in quanto con questa disposizione — come è stato sottolineato nella relazione del proponente — ci si propone di rendere il contributo sempre adeguato al valore della moneta, mentre, se questo venisse stabilito *a priori* in una cifra fissa, si correbbe il rischio di dare, in certi momenti particolari della vita economica e sociale della Nazione, un'elemosina che non servirebbe a niente.

Sarà efficiente, dicevo, questo strumento giuridico? Teoricamente a me pare di sì; praticamente dipenderà dall'efficienza dei mezzi che verranno posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura, e cioè dall'entità degli stanziamenti fissati dal Tesoro nei confronti di questo specifico campo di attività.

Per le brevi considerazioni esposte, onorevoli colleghi, credo che il disegno di legge meriti senz'altro la nostra approvazione.

SPEZZANO. Noi di questa parte siamo d'accordo sullo spirito che anima il provvedimento sottoposto al nostro esame. Per quanto riguarda però l'articolo I, si presenta una questione che noi già abbiamo avuto occasione di affrontare altre volte. Onorevoli colleghi, si tratta in definitiva di fondi dello Stato, ed è

chiaro che il Ministero dell'agricoltura, come organo dello Stato, deve preoccuparsi, in questo settore, del potenziamento delle attività degli enti pubblici come, per esempio, le facoltà universitarie di agraria. Ora però, da come è formulato l'articolo 1, sembrerebbe che questi contributi possano essere assegnati ad enti pubblici e privati! Quando leggiamo: «ente privato», onorevoli colleghi, una triste esperienza ci dice: *cave canem*, aprite gli occhi! E noi li vogliamo aprire, in questo caso particolare. Per di più si specifica nell'articolo: «associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura o che inquadrano categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura». Onorevoli colleghi, noi siamo un po' smaliziati; sappiamo che tutte queste parole nascondono, e non in modo tale da non farsi scoprire, per esempio, l'associazione degli allevatori o qualcun'altra di queste associazioni che vivono attraverso contributi del genere. Noi riteniamo pertanto, come dicevo poc'anzi, che il disegno di legge nel suo spirito possa anche essere accettato, ma che i contributi debbano essere esclusivamente limitati agli enti pubblici. Siamo convinti di questo anche per un altro motivo: perchè sappiamo che le facoltà di agraria e tutti gli enti pubblici aderenti o dipendenti da esse o facenti parte del Ministero dell'agricoltura, non dispongono di mezzi così larghi da poter fare a meno di tali contributi.

Intendo dunque, in sede di esame degli articoli, presentare un emendamento tendente a sopprimere la concessione dei contributi agli enti privati ed a quelle associazioni di cui si fa cenno nel testo legislativo. Se verrà accolto il nostro emendamento, noi voteremo a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni agricola e

zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

a) a concedere contributi ad enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, e ad associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura o che inquadrano categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini nonchè per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento;

b) a concedere contributi agli enti ed alle istituzioni di cui alla lettera a), per lo svolgimento di lotte fitosanitarie nonchè per studi e ricerche — anche sperimentali — per il migliore indirizzo tecnico ed economico delle operazioni di lotta;

c) a concedere, sempre agli enti ed istituzioni di cui alla lettera a), contributi e sussidi per l'attuazione di iniziative connesse coi miglioramenti di determinate produzioni e di pratiche agricole;

d) a concedere borse di studio e sussidi presso istituzioni tecniche e scientifiche operanti nel campo dell'agricoltura in Italia e all'estero.

Il senatore Spezzano ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nella lettera a), le parole: «e privati» e le parole: «e ad associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura o che inquadrano categorie professionali operanti nel campo dell'agricoltura, in relazione a particolari compiti che lo stesso Ministero può affidare a detti enti ed associazioni, per studi, indagini, ricerche, specializzazione ed aggiornamento di tecnici agricoli, insegnamento professionale ai contadini, nonchè per la dimostrazione pratica di coltura e di allevamento».

CARELLI. Il senatore Spezzano conosce perfettamente la situazione, anche perchè a suo tempo è stato commissario di un ente che ha esercitato, nel campo tecnico e scientifico, una attività considerevole. Egli sa dunque che non vi sono soltanto enti pubblici: ma che, nel

campo scientifico, ci gioviamo anche della collaborazione di enti privati. Tanto per fare un esempio, la Società allevatori di bestiame, collabora efficacemente alla tenuta dei libri genealogici, fornisce qualche volta direttamente personale, coordina, su proposta degli organi pubblici (cioè a dire degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura), determinate ricerche, ed ha la possibilità di esercitare tali mansioni per il fatto che agisce in un campo molto vasto: nel campo zootecnico, ad esempio, agisce direi quasi capillarmente presso ogni allevatore, e provvede a portare la parola dei tecnici là dove ai tecnici non sarebbe possibile giungere.

Lo Stato si deve quindi proporre di allargare il quadro della ricerca e di chiamare a collaborare il privato o l'ente privato. Nel campo della patologia vegetale, in quello del miglioramento delle razze animali, in quello della genetica, in tutto lo scibile dell'attività agraria, lo Stato interviene e chiama come collaboratore il privato, sia esso individuo, sia esso collettività. Solo in questo senso, onorevole Spezzano, la legge intende operare: nel senso cioè di unire quelli che hanno interesse a collaborare con coloro che detengono l'incarico del coordinamento generale delle varie attività agrarie.

Ecco il motivo per cui, pur restando perplessi in certo senso di fronte alle disposizioni contenute nell'articolo 1, io sono convinto che il criterio di opportunità nell'elargizione dei fondi sarà tale che il Ministero dell'agricoltura non concederà certamente ad un Tizio qualsiasi una borsa di studio, e non provvederà ad elargire un fondo di notevole importanza se non sarà sicuro che tale contributo comporterà un'utilità per l'attività agricola in genere.

Per queste ragioni, onorevole Spezzano ed onorevoli colleghi, io sono certo che l'approvazione integrale del disegno di legge sarà cosa utile per il Paese.

MONNI. Dato che abbiamo la fortuna di aver presente il proponente del disegno di legge, l'ex ministro Salomone, vorrei che egli stesso ci chiarisse la portata della disposizione di cui alla lettera a), per quanto riguarda la concessione di contributi a privati. Ci si intende riferire a persone private o ad enti pri-

vati? La dizione è senza dubbio generica e temo che la sua genericità possa dar modo agli Ispettorati agrari esistenti nelle varie zone di concedere questi contributi in una maniera che potrebbe non essere quella desiderata dal Ministero stesso.

Inoltre penso che sia opportuno specificare concretamente quali sono questi enti privati ai quali viene concesso il contributo. Infatti, leggendo attentamente l'articolo, non mi rendo conto di quali enti si tratti; e questo, penso, capiterà anche a chi in futuro prenderà visione della legge, quando questa sarà approvata. Ritengo dunque che si dovrebbe definire quali sono in concreto gli enti privati ai quali il beneficio può essere applicato. Per esempio, i gruppi di pastori che si stanno organizzando nelle zone ove la pastorizia è maggiormente sviluppata costituiscono indubbiamente degli enti privati: i pastori hanno bisogno di una organizzazione particolare, sia in rapporto al commercio che all'industria stessa. Avranno essi diritto al contributo? Sembrerebbe di sì. Credo quindi che l'osservazione del senatore Spezzano non sia del tutto ingiustificata: lo sforzo dello Stato deve tendere a migliorare le condizioni esistenti, in modo però da non suscitare incertezze di nessun genere.

SALOMONE. Come componente della Commissione, e non come proponente, dato che la paternità del disegno di legge è assunta com'è noto dal Ministero, dirò che le preoccupazioni del collega Monni mi sembrano infondate. Infatti, si parla nell'articolo di «enti pubblici e privati»: quindi, la parola «privati» non può riferirsi che agli enti e non alle persone, tanto più che si dice poi: «nazionali ed internazionali, e ad associazioni, ecc.». Ora, la dizione è generica, è vero, ma non si poteva fare un elenco degli enti ai quali si deve concedere il contributo...

RISTORI. Non sarebbe stato male, però!

SALOMONE. Il collega Ristori, così competente in materia di agricoltura, mi perdoni, ma in una legge non si può fare un simile elenco.

Anche la preoccupazione dell'amico Spezzano mi sembra sia infondata. Naturalmente egli

parte da un concetto generale di diffidenza verso gli organi governativi; ma vi è sempre la possibilità del controllo parlamentare, che si potrebbe esercitare se il Governo, e per esso il Ministro dell'agricoltura, desse dei contributi ad enti privati o associazioni che non ne fossero meritevoli, e se il suo operato non corrispondesse ai criteri ai quali il disegno di legge si è ispirato.

FABBRI. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Spezzano; non sono invece rimasto convinto dalle spiegazioni del collega Carelli e del nostro carissimo collega Salomone.

Quanto alla nostra diffidenza verso gli organi governativi, come diceva il senatore Salomone, debbo dichiarare che non è per tale motivo che desideriamo esaminare con cura e, se necessario, modificare i provvedimenti che vengono sottoposti all'esame della Commissione, ma sempre al fine di rendere più efficace lo sforzo che compie il Governo per andare incontro ai bisogni della Nazione.

Tornando al disegno di legge, osservo che il fatto che dei contributi possano beneficiare oltre che gli enti pubblici anche gli enti privati e le associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura, farà sì che evidentemente le richieste siano innumerevoli.

Anche per questa considerazione noi riteniamo che i contributi debbano essere riservati ai soli enti pubblici onde evitare al Ministero di trovarsi di fronte ad un cumulo enorme di richieste.

CARELLI. Vorrei chiarire la funzione di questo disegno di legge e mi spiego con un esempio. Esistono degli incubatori ittiogenici privati in zone di montagna. Lo Stato non interviene nell'organizzazione di questi incubatori. È nostro interesse valorizzare i piccoli laghetti di montagna ed i corsi d'acqua ed è quanto mai opportuna l'opera del privato che crea gli incubatori e poi fornisce gli avanotti.

Allora mi pare giusto che il privato possa chiedere il contributo, che il Ministero gli concederà dopo l'opportuno controllo, perchè questo privato collabora con lo Stato in un particolare settore della nostra economia.

Io ho citato un caso, ma ne potrei elencare altri cento. Il Ministero controllerà e concederà i contributi con obiettività.

SPEZZANO. Io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla gravità del principio che noi oggi stabiliremmo votando il disegno di legge così come ci è presentato dal Governo, principio che deve preoccupare tutti e soprattutto l'onorevole Carelli. Io credo che il collega Carelli abbia letto il disegno di legge, ma non abbia fermato la sua attenzione sulla relazione governativa, che indica tutto un orientamento che, secondo noi, è quanto mai pericoloso.

In essa si legge infatti che con questo disegno di legge il Ministero dell'agricoltura « si propone di crearsi le premesse che gli consentano di perfezionare la propria azione con l'assicurarsi i risultati di studi, indagini, ricerche, attuati da enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali e da associazioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura o che inquadrano categorie professionali operanti nello stesso campo; enti ed associazioni qualificate che, per specializzazione o per capacità della loro azione o, come gli enti internazionali, per la loro particolare essenza, risultano atti ad integrare l'azione diretta statale con la massima convenienza ».

Cosa significa questo se non smobilitare tutto quel che è l'apparato statale aiutando molto di più gli enti privati che non quelli pubblici? Un orientamento di questa natura, affermato così chiaramente, non può che determinare perplessità, onde, per quella amicizia che mi lega al senatore Salomone, vorrei pensare che di questo disegno di legge egli abbia solo la paternità putativa e che il vero padre sia qualche altro, perchè l'onorevole Salomone, per quel che sappiamo, non ha mai fatto affermazioni così pericolose.

Ho notato che il collega Monni, quasi ingenuamente, ha rilevato che l'articolo 1 non è troppo chiaro. Il collega Monni si deve abituare a questa mancanza di chiarezza che non è casuale, ma voluta . .

MONNI. Questo non l'ho pensato, senatore Spezzano.

SPEZZANO. Mi consenta che glielo dica io. Ora, cerchiamo di vedere quali sono i motivi che ci spingono a non accettare il disegno di legge nella sua formulazione. Si lamenta ogni

giorno la scarsità dei fondi a disposizione degli Ispettorati agrari, delle facoltà di agraria, di tutti quegli enti che dovrebbero lavorare nel campo dell'agricoltura. In questo momento, nonostante tutte le critiche fatte alla esiguità dei fondi assegnati al Ministero dell'agricoltura, invece di preoccuparci di dare quei pochi mezzi disponibili ad enti creati *ad hoc*, pensiamo di assegnare nuovi fondi a privati!

L'assurdo poi è che si usano delle espressioni così larghe attraverso le quali chiunque potrà beneficiare del provvedimento. Infatti si dice « enti pubblici e privati ». Finchè ci fermassimo agli « enti » sarebbe poco male, perchè gli enti privati si ridurrebbero, forse, alla famosa Associazione degli agricoltori; ma il campo si allarga, perchè accanto agli enti si prevedono le « associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura . . . ». Quali sono queste associazioni? Onorevoli senatori, io conosco solo l'associazione dei tecnici agricoli e l'associazione degli allevatori. Allora o ci si vuol limitare a queste due associazioni — ed io non comprenderei il perchè del largo giro di parole — ovvero si vuole comprendere nella norma chiunque si occupi di agricoltura; anzi accadrà che di queste associazioni ne sorgeranno come funghi proprio per godere del contributo.

Ecco perchè io dico che se si vuol fare una legge veramente seria e nell'interesse dell'agricoltura ci si deve limitare agli enti pubblici.

SALARI, *relatore*. Non mi pare che dalle premesse da cui parte l'onorevole Spezzano possano derivare le conseguenze che lo stesso ne vuol trarre. L'onorevole Spezzano propone un emendamento in base al quale solo gli enti pubblici che svolgono attività interessanti la agricoltura possono godere del contributo. Allora io mi domando: se questi enti pubblici hanno già per fine istituzionale quello di incrementare e svolgere indagini nel campo dell'attività agricola, che bisogno hanno di questo ulteriore contributo? Si dica invece che il Ministero dell'agricoltura deve aumentare i fondi per questi enti, ma non si venga a sostenere che occorre emendare questo disegno di legge.

Non ci rimane quindi che passare ad un ulteriore, brevissimo esame del disegno di leg-

ge. L'onorevole Spezzano vede il diavolo da per tutto, anche se non ci crede. L'operato del Ministero dell'agricoltura, come quello di altri Ministeri, è sempre sottoposto al sindacato del Parlamento; ora non capisco perchè detto Ministero, nell'erogare i contributi, dovrebbe sperperare i fondi assegnandoli ad associazioni o ad enti che niente facciano a favore dell'agricoltura.

D'altra parte non si può pretendere che il Ministero stesso estenda la sua attività a tutti i settori che interessano l'agricoltura, e questo per una considerazione molto semplice. L'agricoltura italiana non è quella della Germania o di altre nazioni europee dove si coltivano soltanto grano, patate e granturco. L'agricoltura italiana ha una varietà infinita di prodotti ed offre una vasta gamma di situazioni locali particolari. Come potrebbe lo Stato creare tanti enti pubblici per studiare i diversissimi problemi dei tanti angoli della nostra terra? Ecco quindi il motivo che credo abbia indotto il proponente del disegno di legge a rivolgersi all'attività di enti o di associazioni privati che si indirizzano alla risoluzione di particolari problemi.

Nelle norme del disegno di legge non vedo poi le ombre a cui accenna l'amico Monni, in quanto gli enti privati e pubblici e le associazioni sono qualificati dall'attività che svolgono, attività che deve essere specifica nel campo dell'agricoltura. Non si può parlare di genericità: deve trattarsi di enti o associazioni che si indirizzano verso un particolare settore dell'agricoltura.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio l'onorevole relatore perchè i chiarimenti da lui dati mi esimono da una lunga risposta alle osservazioni fatte su questo disegno di legge. Io non mi attendevo un'opposizione e delle perplessità soprattutto perchè il disegno di legge tende al potenziamento della tecnica. In una società moderna lanciata verso la specializzazione il Ministero dell'agricoltura non può organizzare in tutti gli angoli del Paese delle istituzioni tecniche. Il senatore Spezzano ha creduto di osservare che con questo disegno di legge il Ministero tende quasi a smobilitare dal punto di vista tecnico, e ha citato un passo della re-

lazione governativa. Ora, proprio questo passo io voglio sottolineare perchè in esso si afferma che il Ministero « si propone di crearsi le premesse che gli consentano di perfezionare la propria azione con l'assicurarsi i risultati di studi, indagini, ricerche ». Il Ministero tende cioè ad avvalersi dell'opera di enti pubblici e privati, opera che non potrebbe svolgere direttamente non potendosi organizzare in tutti gli angoli del nostro Paese.

Le perplessità possono essere sfatate anche dalla considerazione che i contributi da assegnare sono di una esiguità appena credibile. Si tratta di contributi che non rappresenterebbero nulla per gli enti pubblici, ma che possono costituire un incentivo al privato perchè svolga una opera tecnica che poi sarà utile allo stesso Ministero.

Per queste mie precisazioni, ma soprattutto per le considerazioni fatte dall'onorevole relatore e dai senatori Salomone e Carelli, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato senza che da parte dell'opposizione ci sia alcuna diffidenza, perchè il Ministero, nell'assegnare i modesti contributi di cui discutiamo, certamente userà quel senso di responsabilità che lo ha sempre contraddistinto.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, insiste nell'emendamento?

SPEZZANO. Insisto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento del senatore Spezzano.

GRIECO. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

L'emendamento che abbiamo proposto è una transazione, un compromesso, perchè noi, in effetti, siamo contrari al disegno di legge. Il ministro Salomone lo presentò il 6 novembre, cioè nel periodo della elaborazione di bilanci. Perchè allora non si è provveduto a queste esigenze nelle voci di bilancio?

Il giovane collega relatore, che ha detto cose notevoli per sincerità — io gli auguro che questa sincerità possa conservare anche nel prosieguo della sua attività politica — ci ha domandato perchè noi vediamo sempre il diavolo dappertutto. Perchè c'è, onorevole Salari!

Se non fosse così, saremmo in un altro regime di convivenza.

Noi abbiamo sempre approvato tutte le proposte di aumento di stanziamenti per l'agricoltura e ne proporremo in sede di discussione del bilancio per sviluppare gli studi, le ricerche, la sperimentazione, per tutto ciò che riguarda la difesa della produzione. Noi vogliamo però che i fondi siano stanziati in bilancio e non comprendiamo la necessità di un disegno di legge a parte. Gli scopi del provvedimento sono notevoli, la relazione dice cose nobili, gli articoli paiono esprimere ottimi propositi per la nostra agricoltura; ma perchè non vi si provvede nei capitoli del bilancio?

Comunque, dal momento che il disegno di legge è ormai in discussione, rinunciamo alla nostra opposizione di fondo, rinunciamo al diritto di chiedere che esso venga rimesso all'Assemblea, ma vogliamo che almeno, attraverso l'emendamento del collega Spezzano, si tolga il sospetto esistente in questo disegno di legge. La proposta di emendamento tende a disintossicare gli aspetti secondo noi pericolosi del provvedimento. Se i colleghi pensano che il nostro emendamento non nuoccia al concetto informatore di esso — e non potrebbe d'altra parte — io credo che potremo trovare benissimo una via d'intesa e approvare tutti il provvedimento.

SALOMONE. Vorrei motivare il mio voto contrario all'emendamento del senatore Spezzano e chiarire alcuni punti cui si è riferito il collega Grieco.

Prima di tutto, senatore Spezzano, contesto di essere il padre putativo di questo disegno di legge. Quanto al non aver previsto questi contributi nei capitoli di bilancio, dichiaro subito che la legge del bilancio non può prevedere nuove spese e tutte quelle che sono autorizzazioni per nuove spese debbono essere approvate con legge *ad hoc*. Quindi perchè il Ministero dell'agricoltura possa elargire questi contributi è necessaria la legge che noi stiamo esaminando.

MONNI. Non vorrei che le mie parole fossero state interpretate da alcuni colleghi come la manifestazione di un'opinione contraria alla dizione dell'articolo. Io ho manifestato dei

dubbi che sono stati in parte chiariti da un ulteriore esame del testo. La concessione di cui alla lettera *a*) non è libera, come io temevo, ma è condizionata a particolari compiti che il Ministero può affidare a determinati enti. Quindi c'è già una limitazione nella facoltà di concessione dei contributi e questa è una cosa molto importante: è il Ministero che concede il sussidio o il contributo quando intende affidare ad enti che non abbiano una capacità e competenza particolare, uno specifico incarico di studi, per assicurarsi i risultati che si propone il disegno di legge. Lo stesso Ministero è quindi il responsabile di questa erogazione di fondi. Tale particolare mi era prima sfuggito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Spezzano ed altri sulla lettera *a*) dell'articolo 1, di cui è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

SALOMONE. Desidero presentare una proposta di emendamento alla stessa lettera *a*). L'onorevole Fabbri ha richiamato la mia attenzione sopra un termine che veramente stona, a mio parere, con il resto. Si dice: « associazioni che svolgono attività interessanti in genere l'agricoltura ». Quell'« in genere » non ha alcun significato e propongo pertanto che venga soppresso.

CARELLI. Non sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Salomone, per il fatto che ci sono degli enti privati e pubblici i quali, pur non esercitando soltanto un'attività agricola, esercitano però prevalentemente tale attività agricola in genere. La specificazione « in genere » ha dunque un significato; un esempio di questo tipo di enti può essere dato da un istituto professionale di meccanica agraria, che esercita un'attività apparentemente e prevalentemente industriale, ma in verità esercita un'attività agricola, perchè intimamente collegata con l'agricoltura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento soppres-

sivo presentato dal senatore Salomone alla lettera *a*) dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

MONNI. Desidero manifestare un'ultima incertezza per quanto riguarda la lettera *c*), nella quale si parla di « contributi e sussidi » da concedere agli enti ed istituzioni di cui alla lettera *a*). Ora, nelle lettere *a*) e *b*) si parla invece soltanto di concessione di « contributi ». Non comprendo perchè si siano aggiunte le parole « e sussidi », che potrebbero ingenerare confusione, in quanto i sussidi concernono invece la lettera *d*), che tratta una cosa diversa. Propongo pertanto di sopprimere le parole: « e sussidi ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Monni sulla lettera *c*) dell'articolo 1, tendente a sopprimere le parole: « e sussidi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo risultante in seguito alle modificazioni testè approvate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La concessione dei contributi indicata nel precedente articolo viene effettuata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vigila e controlla l'impiego dei contributi per la realizzazione dei programmi e delle iniziative in vista delle quali è stata disposta la concessione.

(È approvato).

Art. 3.

La misura dei contributi da corrispondere, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle cantine sperimentali

di Arezzo, Barletta, Milazzo, Noto e Velletri, e agli Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio di Imperia e di Spoleto in applicazione dei regi decreti 18 maggio 1924, numeri 820, 821, 822, 823 e 19 giugno 1924, numeri 1029, 1034 e 1035, sarà determinata, di anno in anno, con decreto interministeriale di concerto tra il Ministro per l'agricoltura e le foreste con quello per il tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

Le borse da usufruire presso istituzioni italiane saranno conferite mediante concorso pubblico, per esame e per titoli, secondo le modalità che saranno fissate nel relativo bando.

(È approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

BOSI. Desidero fare una dichiarazione di voto allo scopo di porre in rilievo una cosa molto semplice che giustifica il nostro atteggiamento contrario al presente disegno di legge. Noi ci troviamo di fronte ad un progetto di legge che non comporta alcuna variazione di bilancio: tutti gli stanziamenti previsti nel testo che ci viene presentato sono già negli appositi capitoli di bilancio. L'unica novità introdotta dalla legge consiste nel fatto che il Ministro viene autorizzato a disporre personalmente degli stanziamenti fissati dal bilancio, spostandoli, evidentemente, dagli enti che avrebbero dovuto riceverli fino ad oggi e che hanno sempre ricevuto poco, pochissimo o niente, come noi abbiamo sempre deplorato e denunciato, e che per questo motivo non hanno

mai potuto svolgere appieno la loro attività, ad altri organi, i quali evidentemente, essendo organi nuovi, verranno a sostituirsi a quelli ora esistenti. Il che significa, in altre parole, che se c'è un ente presso il Ministero che fino ad oggi ha agito male per la scarsità degli stanziamenti, oggi finirà del tutto di agire perchè non avrà più fondi, in quanto quelli che gli erano destinati andranno ad altri enti, istituzioni e privati.

Noi non possiamo approvare assolutamente questo sistema, perchè è contrario, a nostro avviso, ad ogni norma di giusta attività democratica nell'applicazione delle leggi di bilancio, e costituisce una svolta pericolosissima nel sistema amministrativo italiano.

Ci dichiariamo dunque nettamente contrari al disegno di legge.

CARELLI. La mia dichiarazione di voto è questa: sono favorevole all'attuale provvedimento, ma formulo voti perchè qualsiasi elargizione venga effettuata sì, dagli uffici e dagli organi centrali del Ministero dell'agricoltura, ma sempre per il tramite degli organi periferici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pag. 91, in luogo di:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

si deve leggere:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione delle particolari provvidenze previste dalle vigenti disposizioni volte a promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola e zootecnica, è autorizzato, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: